

# Ordinanza sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2000

dell'8 dicembre 1999

---

*Il Dipartimento federale dell'economia,*

visto l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 1994<sup>1</sup> sugli acquisti pubblici (legge);

d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

*ordina:*

## **Art. 1** Adeguamento dei valori soglia

I valori soglia di cui all'articolo 6 capoverso 1 della legge ammontano per il 2000 a:

- a. 248 950 franchi per forniture;
- b. 248 950 franchi per prestazioni di servizi;
- c. 9,575 milioni di franchi per opere edili;
- d. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l'articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi automobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.

## **Art. 2** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 13 novembre 1998<sup>2</sup> sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 1999 è abrogata.

## **Art. 3** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

8 dicembre 1999

Dipartimento federale dell'economia:  
Couchepin

RS 172.056.12

<sup>1</sup> RS 172.056.1

<sup>2</sup> RU 1999 1